

fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;

- 12) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 13) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà determinato con applicazione del coefficiente di rivalutazione in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il Concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione di canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 14) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 15) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 16) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 17) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 18) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per la somma di €217,77 (cod. 1560) e di €43,55 (cod. 1561), e di bollo per €135,00, tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO

Maurizi Brothers s.r.l.
Il Rappresentante Legale
Maurizi Samuele
Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio in San Benedetto del Tronto (AP) in Via Pasubio n. 36, nonché domicilio digitale all'indirizzo: maurizibrothers@pec.cescopec.org, con impegno a comunicare all'Autorità concedente ogni eventuale modifica o variazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria@pec.porto.ancona.it
Ancona, addì 17/11/2023

IL CONCESSIONARIO

Maurizi Brothers s.r.l.
Il Rappresentante Legale
Maurizi Samuele
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il
presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Ancona il 26/11/2023 al n° 1553 serie 1
con l'esazione di euro 386,32

L'Ufficiale Rogante
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 02-14 del registro
Concessioni - Anno 2023

N. 2118 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
x	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto l'art. 9 comma 10 del D.L. 16.06.2022 n. 68 convertito con modificazioni con L. 05.08.2022 n. 108 che ha esteso la competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale al Porto di Vasto, sì come recepito con Decreto Presidenziale n. 228/2022 del 21.11.2022 con decorrenza dal 06.08.2022;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.;
Visto l'art. 199 comma 3 lett b) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, come ulteriormente modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 7/12/2021 n. 215, a mente del quale, al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, la durata delle concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. e dell'art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84, in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, è prorogata ex lege di 24 mesi fino al 31.12.2023;
Vista la precedente licenza n.01 reg. Anno 2015 rep. 01 del 14.01.2015 intestata alla Ditta Maurizi Francesco & C. s.n.c. rilasciata dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto scaduta in data 31.12.2017, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di San Benedetto del Tronto in data 14/01/2015, avente ad oggetto un tratto di suolo demaniale marittimo di superficie di mq 64,86 situato nel Comune di San Benedetto del Tronto e precisamente nelle adiacenze del Molo Nord del porto, allo scopo di mantenere un manufatto in prefabbricato adibito a deposito attrezzi da pesca al cui interno insiste un w.c. di mq 2,00 e un soppalco in struttura metallica con piano in tavolato.
Visto l'avviso pubblico recante data 18.12.2017 e contenente l'elenco delle concessioni demaniali in scadenza al 31.12.2017, pubblicato in pari data, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di San Benedetto del Tronto recante numero 3754 del registro di Pubblicazione;
Vista la delibera del Comitato di Gestione del 22/02/2018, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la nota assunta al prot. 1356 del 14/02/2018 con cui, nelle more della conclusione del procedimento istruttorio, il sig. Maurizi Francesco titolare dell'omonima ditta ha comunicato la cessione dell'attività di pesca esercitata con il m/p Federico Padre iscritta al n. SB 570 dei registri di San Benedetto del Tronto cui è funzionale il manufatto oggetto della licenza demaniale, alla ditta Maurizi Brothers di Maurizi Samuele e Maurizi Mario p.i. 0227150443 con richiesta di subentro nella domanda inizialmente spiegata;
Vista l'istanza presentata dal sig. Maurizi Samuele, legale rappresentante dell'impresa di pesca Maurizi Brothers s.r.l. C.F./P.IVA 02277150443 con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Via Pasubio n. 36, acquisita al prot. n. ARR-1953 del 01.03.2018, in sostituzione della Ditta Maurizi Francesco & C. s.n.c.;
Viste le integrazioni documentali trasmesse dalla società Maurizi Brothers s.r.l., su richiesta e sollecito di questa Autorità, funzionali al rilascio del titolo concessorio, acquisite rispettivamente al prot. ARR-6120 del 20.07.2018; ARR-9538 del 20.11.2018; ARR-8224 del 16.10.2017; ARR- 739 del 23.01.2019; ARR-13330 del 25.10.2021; E-14677 del 31.08.2023; E-14979 del 07.09.2023; E- 15823 del 21.09.2023; E- 16750 del 04.10.2023; e-16713 del 04.10.2023.
Visto l'atto di accertamento n. 02-89/18 del 12.09.2018 inerente il canone per l'anno 2018 pari a €623,19, corrisposto in data 04.10.2018, giusta reversale di incasso n. 2348 del 16.10.2018;
Visto l'atto di accertamento n. 02-113/19 del 26.06.2019 inerente il canone per l'anno 2019 pari a €641,89, corrisposto in data 06/09/2023, giusta quietanza di pagamento assunta a prot. 14979 del 07.09.2023;
Visto l'atto di accertamento n. 02-109/20 del 09.03.2020 inerente il canone per l'anno 2020 pari a €637,08, corrisposto in data 06/09/2023, giusta quietanza di pagamento assunta a prot. 14979 del 07.09.2023;

Visto l'atto di accertamento n. 02-151/21 del 28.09.2021 inerente il canone per l'anno 2021 pari a €2.500,00, corrisposto in data 06/09/2023, giusta quietanza di pagamento assunta a prot. 14979 del 07.09.2023;

Visto l'atto di accertamento n. 02-154/22 del 07.11.2022 inerente il canone per l'anno 2022 pari a €2.698,75, corrisposto in data 05/12/2022, giusta reversale di incasso n. 3968 del 31.12.2022;

Visto l'atto di accertamento n. 02-150/23 del 23.08.2023 inerente il canone per l'anno 2023 pari a €3.377,50, corrisposto in data 13/10/2023, giusta reversale di incasso n. 2851 del 13.10.2023;

Visto l'atto di accertamento n. 02-17/23 Aut del 31.10.2023 inerente il pagamento degli interessi moratori pari a €410,31 per tardivo pagamento dei canoni delle annualità 2019,2020,2021,2023, corrisposto in data 06/11/2023.

Vista la cauzione pari a €7.000,00, prestata a mezzo polizza fidejussoria n. 113978305 rilasciata da Groupama Assicurazioni e rilasciata in data 20/09/2023 a garanzia del regolare adempimento degli obblighi discendenti dal presente titolo concessorio;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, acquisita al prot. n. E-15098 dell'08/09/2023 e i chiarimenti esaustivamente forniti con comprova del pagamento delle irregolarità emerse acquisiti a prot. I- 16713 del 04.10.2023;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 15/09/2023 PR_APUTG_Ingresso_0055932_20230831, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

A **Maurizi Brothers s.r.l.**

c.f./p.iva **02277150443**

di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo di superficie di mq 64,86 situato nel Comune di San Benedetto del Tronto e precisamente nelle adiacenze del Molo Nord del porto, allo scopo di mantenere un manufatto in prefabbricato adibito a deposito attrezzi da pesca al cui interno insiste un w.c. di mq 2,00 e un soppalco in struttura metallica con piano in tavolato,**

con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2018 = €623,19; Canone dovuto anno 2019 = €641,89; Canone dovuto anno 2020 = €637,08; Canone dovuto anno 2021 = €2.500,00; Canone dovuto anno 2022 = €2.698,75; Canone dovuto anno 2023: €3.377,50, versati come indicato in premessa.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni 4 dal 01/01/2018 al 31/12/2021, **prorogata ex lege fino al 31/12/2023**, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. B) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti




dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Le attività oggetto della presente la Concessione demaniale dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, di ordine pubblico;
- 2) Resteranno in capo al titolare della Concessione demaniale tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti, ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali eventualmente ricorrenti;
- 3) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area ad oggetto della Concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione, che adotterà tutte le precauzioni ed ogni necessaria misura di sicurezza anche avvalendosi di soggetti tecnici idoneamente qualificati per le preventive valutazioni di competenza;
- 4) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 6) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 7) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 8) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 9) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 10) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 11) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza



Piano Terra

Piano soppalco

